

associazione, nonché da cinque importatori e dalla loro associazione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione e European Aluminium (EA) hanno fornito anche le informazioni richieste relative ad alcuni indicatori. Dopo la scadenza del termine per presentare osservazioni, il 20 agosto 2021 EA ha inviato una lettera alla Commissione manifestando la propria opposizione a un'eventuale sospensione delle misure. Euranimi e Airoidi hanno formulato osservazioni sulla lettera di EA.

- (6) Il 1° settembre 2021 la Commissione ha comunicato la propria intenzione di sospendere le misure per nove mesi a decorrere dalla data della loro istituzione e ha invitato le parti a presentare osservazioni entro il 6 settembre 2021.
- (7) In seguito alla divulgazione delle informazioni, EA ha affermato che il tempo necessario per rispondere alla richiesta di osservazioni di cui al considerando 5 violava l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e a EA erano stati concessi solo 15 giorni per rispondere, anziché i 30 giorni di cui a tale disposizione.
- (8) La Commissione ha ritenuto che, contrariamente a quanto avviene nel contesto di inchieste come quelle aperte a norma dell'articolo 5, dell'articolo 11, paragrafo 2, o dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, l'articolo 6, paragrafo 2, non si applichi nel contesto dell'articolo 14, paragrafo 4, in cui la Commissione valuta se i dazi debbano essere sospesi. L'articolo 14, paragrafo 4, non contiene alcun riferimento a scadenze specifiche o ad altre disposizioni del regolamento di base al riguardo. In ogni caso, la Commissione ha ritenuto che il termine fissato per fornire le informazioni richieste fosse ragionevole alla luce della portata limitata (sei domande aperte e solo un numero limitato di indicatori rispetto a un questionario standard) e del periodo coperto (12 mesi). La Commissione ha inoltre cercato di accogliere la richiesta di proroga dell'industria dell'Unione concedendo 2-4 giorni lavorativi supplementari (a seconda della natura delle informazioni) ai produttori dell'Unione inclusi nel campione per fornire risposte complete. Su tale base la Commissione ha ritenuto che l'industria dell'Unione avesse avuto tempo sufficiente per fornire le informazioni richieste e l'argomentazione è stata respinta.
- (9) In seguito alla divulgazione delle informazioni, EA e Elval Halcor SA («Elval») hanno affermato che le parti richiedenti non erano rappresentative degli utilizzatori e degli importatori dell'Unione. Esse hanno argomentato che una procedura di sospensione dei dazi antidumping è una procedura specifica diversa che dovrebbe beneficiare degli stessi diritti e garanzie procedurali delle inchieste e dei riesami iniziali. In particolare, hanno affermato che il consumo annuo di AFRP da parte dei due utilizzatori che hanno chiesto la sospensione delle misure rappresentava meno del 5 % del mercato dell'Unione e che una decisione di sospensione sarebbe sproporzionata rispetto alla loro rappresentatività sull'intero mercato dell'Unione.
- (10) Inoltre EA ha sostenuto che la Commissione non ha fatto in modo da metterla a conoscenza del contenuto di tali richieste, violando pertanto il suo obbligo di garantire che tutte le parti avessero accesso alle stesse informazioni in modo tempestivo. In particolare, ha affermato che le richieste erano state presentate tardivamente o erano vaghe, prive di riferimenti all'articolo 14, paragrafo 4, e non suffragate da alcun elemento di prova. Su tale base, EA ha sostenuto che la mancanza di buona amministrazione da parte della Commissione ha precluso alle parti la possibilità di confutare le affermazioni di alcuni richiedenti, privilegiando così questi ultimi. Inoltre EA ha sostenuto che le richieste di sospensione avrebbero dovuto essere presentate all'«Ufficio Denunce» per stabilire se i criteri per l'esame fossero soddisfatti. Su tale base, EA ha affermato di essere stata trattata in modo discriminatorio in violazione dell'articolo 19, paragrafo 2, in quanto non era a conoscenza delle richieste.
- (11) La Commissione ha fermamente respinto queste argomentazioni. Contrariamente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, l'articolo 14, paragrafo 4, non prevede alcun requisito giuridico sotto forma di percentuale di rappresentatività o di legittimazione affinché una parte possa richiedere la sospensione delle misure definitive. Al contrario, l'articolo prevede la possibilità per la Commissione di esaminare la questione di propria iniziativa. Come indicato al considerando 5, la Commissione ha iniziato a raccogliere informazioni di propria iniziativa al fine di decidere se la sospensione di cui all'articolo 14, paragrafo 4, fosse appropriata. In ogni caso, gli utilizzatori e gli importatori in questione rappresentano molto più di quanto rappresentato da EA, complessivamente e in termini di percentuale dei volumi di importazione dal paese interessato. Inoltre l'articolo 14, paragrafo 4, non fa riferimento alla necessità per le parti interessate di presentare la domanda di sospensione presso l'«Ufficio Denunce»; tale disposizione non impone una specifica procedura interna ai servizi della Commissione per decidere di verificare se gli elementi di cui all'articolo 14, paragrafo 4, siano soddisfatti. Su tale base le argomentazioni sono state respinte.

